



Circolo Ritrov-Arci a Caneparì

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 DEL CIRCOLO ARCI RITROV ARCI A CANEPARI

L'anno 2020 il giorno 22 ottobre alle ore 21,00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione RITROV ARCI A CANEPARI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata: modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili);
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea la Presidente signora Benacci Valeria, la quale chiama a fungere da segretario il signor Volonté Stefano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente costituita in prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o. modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 5, comma 5 del CTS, che diventa " RITROV...ARCI A CANEPARI APS"

*Fosdinovo (MS) - Via Caneparì c/o Centro Sociale Alberto Bernardini-
codice fiscale 91014910458 p.iva 01137370456*

www.ritrovarciacaneparì.it info@ritrovarciacaneparì.it



Circolo Ritrov-Arci a Canepari

b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Massa Carrara.

La presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

I SOCI

Definizioni e Finalità		
Articolo 1		
È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii., e delle norme		
del Codice civile in tema di associazioni, denominata "CIRCOLO RITROV....ARCI A CANEPARI"		
(indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in		
Fosdinovo(MS), Via Canepari.		
La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella		
sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del		
Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati		
equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà		
"CIRCOLO RITROV....ARCI A CANEPARI APS"		Bene
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato		
dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.		Selen
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa,		
autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto		
consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e		
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori		
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.		
Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale.		

le "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.	
Articolo 2	
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.	
Sono finalità dell'associazione:	
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;	
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;	
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie, comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale ;	
Articolo 3	
L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:	
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.	

Seneci

Dece

Roberto

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
teresse sociale con finalità educativa;	
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;	
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo ed al	
contrasto della povertà educativa;	
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non vio-	
lenza e della difesa non armata;	
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti	
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5	
del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,	
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.	
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge	
24 dicembre 2007, n. 244;	
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
organizzata.	
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e	
tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma	
d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discrimina-	
zione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali set-	
tori d'intervento dell'Associazione.	
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compa-	
tibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integra-	
zioni.	

Bersani

Del

Antonio De Luca

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di ali-	
menti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e	
strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse	
generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.	
II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Alt. 6 del CTS, attività diverse da	
quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività	
di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché	
raccolte fondi ai sensi dell'alt. 7 del medesimo decreto.	
Articolo 4	
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma vo-	
lontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incom-	
patibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e	
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è	
Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari	
dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo	
svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finali-	
tà, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ri-	
correndo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla norma-	
tiva vigente.	
I Soci	
Articolo 5	
Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al numero minimo	
Previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità	

Silvia De Luca

Antonio Di Stefano

dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciot-	
tesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche;	
identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.	
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consen-	
so del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.	
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il	
rispetto della civile convivenza.	
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir	
meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse	
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione stru-	
mentalmente limitativi di diritti o a termine.	
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzio-	Benecc-
nando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente	
all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e al-	
le deliberazioni degli organi sociali.	Valerio
Articolo 6	
E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressa-	
mente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissio-	
ne, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando	
che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accol-	
ta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera	
sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro	
dei Soci.	
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, co-	
municato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data rispo-	

sta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente

entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei

termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva

l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità,

pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle

manifestazioni promosse dall'Associazione;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Asso-

ciatione e concorrere all'elaborazione del programma;

- discutere ed approvare i rendiconti;

- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e

di controllo;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei rego-

lamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da al-

meno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della

quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'As-

semblea.

Articolo 8

l/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;

Delia Benacci

Stefano Basso

- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;	
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;	
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;	
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.	
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.	
Articolo 9	
La qualifica di socio/a si perde per:	
- decesso;	
- scioglimento dell'Associazione;	
- mancato pagamento della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci;	
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;	
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;	

Benedetto

Salerno

Stefano

- espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso

Solene Bucci

Solene Bucci

Solene Bucci

entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima	
Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.	
Patrimonio Sociale e rendicontazione	
Articolo 12	
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,	
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità socia-	
li.	
Esso è costituito da:	
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
- eccedenze degli esercizi annuali;	
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;	
- fondo di riserva;	
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.	
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
Statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche	
e di utilità sociale.	
Articolo 13	
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:	
- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;	
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;	
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e proget-	
ti;	
- contributi pubblici e privati;	
- erogazioni liberali;	

Benedetta
Valeria

Antonio

- raccolte fondi;	
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.	
Articolo 14	
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di es-	
so deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno	
successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.	
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedi-	
mento. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successi-	
vo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee ge-	
nerali di attività dell'Associazione.	
Articolo 15	
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del	Derecci
fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.	
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il	Solare
rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui	
all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.	
Organismi dell'Associazione	
Articolo 16	
Sono organismi di direzione dell'Associazione:	Antonio Ferrara
- l'Assemblea dei Soci;	
- il Consiglio Direttivo.	
Tutte le cariche elettive sono gratuite.	
È organismo di garanzia e controllo:	
- il Collegio dei Sindaci revisori.	
Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.	

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per	
le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di teleco-	
municazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettro-	
nica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vo-	
ta.	
Articolo 17	
Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da al-	
meno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della	
quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'As-	
semblea stessa.	
Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio	
Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda	
convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici	
giorni prima.	Pere Bens
Articolo 18	
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal	
Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria am-	
ministrazione, nei casi previsti dagli art. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia	
richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un	
quinto dei soci aventi diritto al voto.	
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e	
delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.	
Articolo 19	
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza del-	
la metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è rego-	

larmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea de-	
libera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei	
presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.	
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.	
Articolo 20	
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento pro-	
poste dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la	
presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di	
almeno tre quinti dei partecipanti.	
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità	
normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza	
degli intervenuti.	
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la pre-	
senza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favo-	
revole dei quattro quinti dei presenti.	
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, val-	
gono le norme di cui all'art. 31.	
Articolo 21	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto	
dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a	
verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.	
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando	
ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.	
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio se-	
greto, secondo le modalità previste dal regolamento.	

Benacci

Delella

Roberto Paparone

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la	
loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di	
voto.	
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segreta-	
rio che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti	
all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro for-	
mazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la con-	
sultazione.	
Articolo 22	
L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'alt. 7:	
a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;	Benaco
b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e	
l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione eletto-	Valeri
rale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e	
firmi gli scrutini;	Adolfo Repetto
c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della re-	
visione legale dei conti;	
d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;	
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'e-	
ventuale relativo documento economico-programmatico;	
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
azione di responsabilità nei loro confronti;	
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
i) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento	
dei lavori assembleari;	

l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'As-	
sociazione;	
m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;	
n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla	
sua competenza.	
Articolo 23	
il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un mi-	
nimo di 5 ad un massimo di 15 eletti fra i/ soci, il Consiglio Direttivo è l'organo	
di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i	
suoi componenti sono rieleggibili.	
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizio-	
ne di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggi-	
bilità e di decadenza).	
Articolo 24	
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per com-	
piti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, non-	
ché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze spe-	
cifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costitui-	
re, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo	
quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate	
dall'Assemblea.	
Articolo 25	
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:	
- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e	
la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi	

Dee Bener

Salvatore Ruffano

di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Di-	
rettivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;	
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento	
di questi, ne assume le mansioni;	
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i ver-	
bali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio	
in assenza del Presidente e del Vicepresidente.	
il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.	
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Se-	
gretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato	
all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla	
reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite	
all'articolo 28 dello statuto.	Bernardo
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti	
a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.	Salvatore
Articolo 26	
Compiti del Consiglio Direttivo sono:	
- convocare l'Assemblea dei soci;	
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate	
dall'Assemblea;	
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendi-	
conto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione,	
e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento eco-	
nomico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle fi-	

	nalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere	
	redatto nella forma del rendiconto per cassa.	
	-Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti	
	dall'art. 14 del CTS;	
	- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armo-	
	nia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale	
	secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in	
	una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bi-	
	lancio;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e program-	
	mazione economica dell'anno sociale;	
	- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;	Benecci
	- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità	
	di gestione del tesseramento;	Delenc
	- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Con-	
	siglieri;	
	- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;	
	- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione	
	e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provve-	
	dimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associa-	
	zione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;	
	- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organiz-	
	zate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispi-	

ratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/ Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante Formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale

Benson
Valerio

Antonio

	della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante	
	comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno delle	
	successiva riunione del Consiglio.	
	Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal so-	
	cio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima As-	
	semblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio deca-	
	duti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.	
	Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggio-	
	ranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.	
	Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Con-	
	siglieri.	
	Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indi-	
	cendo nuove elezioni entro trenta giorni.	<i>Seneca</i>
	Articolo 29	
	I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo	
	ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o	<i>Selele</i>
	l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci reviso-	
	ri composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono	
	essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.	
	II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai	
	componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ine-	
	leggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civi-	
	le, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità	
	tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.	<i>Antonio Papano</i>

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	Valere Benincà
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.	
Articolo 30	
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:	
- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;	
ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	Antonio Ruffino

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale o provinciale se presente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 dei CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

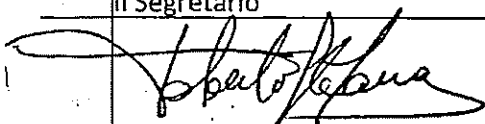
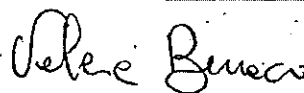
Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMS UT MASSA-CARRARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1594
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/10/2020 REGISTRATO IL 02/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001594

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BNCVLR63C63D735C BENACCI VALERIA
ID. TELEMATICO: TZR20L001594000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 91014910458

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

